



COMUNE DI VOLPAGO DEL MONTELLO

PROVINCIA DI TREVISO

Piazza Ercole Bottani n.4 - C.A.P. 31040 - C.F./P.I. 00529220261
UFFICIO SEGRETERIA - Tel. 0423/873400

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9 del 28-04-2014

Oggetto: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ANNO 2014.

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **ventotto** del mese di **aprile** a partire dalle ore **ore 19:00**, nella sala municipale, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato dal Sindaco con avvisi diramati in data utile. Alla trattazione dell'oggetto sopra indicato sono presenti:

TOFFOLETTO ROBERTO	P	CALCAGNOTTO CARLA	P
GOBBATO DIEGO	P	DE MARCHI AMEDEO	P
MAZZOCHEL ALESSANDRO	P	GUIZZO PAOLO	P
SILVESTRINI GUERRINO	P	MARTIMBIANCO EDDY	P
BETTIOL SALVATORE	A	GIOTTO LUIGI	P
VOLPATO GIORGIO	P	SARTOR LAURA	P
MODINI LUCIO	P		

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale ALVINO DOTT. GIOVANNI

Assume la presidenza il Signor TOFFOLETTO ROBERTO.

Scrutatori:

MODINI LUCIO

SARTOR LAURA

referto di PUBBLICAZIONE (art. 124 dlgs.267/00)

registro pubblicazioni al n.....

Certifico, io sottoscritto Segretario Comunale, su conforme dichiarazione del messo, che copia del presente verbale viene pubblicato all'albo pretorio il giorno.....ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

L'impiegato incaricato
MISSIATO CARMEN

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....

.....

Li,

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO:

- che con la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1° gennaio 2014, che si compone dell'Imposta Municipale Propria (IMU), del tributo per i servizi indivisibili (TASI) e del tributo destinato a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (TARI);
- che l'articolo 1 - comma 683 della Legge n. 147/2013, stabilisce che il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- che per servizi indivisibili si intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti;
- che l'articolo 1 - comma 675 della Legge n. 147/2013, stabilisce che la base imponibile è quella prevista per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- che l'articolo 1 - comma 640 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU;
- che l'articolo 1 - comma 676 della Legge n. 147/2013, stabilisce che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- che l'articolo 1 - comma 677 della Legge n. 147/2013, stabilisce il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31/12/2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille;
- che ai sensi dell'art. 1 comma 617 della L. 147/2013 come modificata dal D.L. 16/2014 "per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011";
- che l'articolo 1 - comma 678 della Legge n. 147/2013, stabilisce che per i fabbricati ad uso strumentale di cui all'articolo 13 - comma 8 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite di cui al comma 676 sopra citato, cioè l'1 per mille;

Dato atto che nella stessa seduta viene approvato il Regolamento dell'Imposta Unica Comunale (IUC), ai sensi della Legge n. 147/2013;

Visto l'articolo 1 - comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che attribuisce all'ente locale la competenza in merito alla deliberazione delle aliquote dei tributi di loro competenza;

Visto i pareri di regolarità tecnica e contabile resi dal responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;

Visti gli artt. 16 e 17 dello Statuto relativi al quorum strutturale e funzionale per la validità delle sedute e delle deliberazioni;

Preso Atto degli interventi dei consiglieri:

- Sartor Laura, la quale ritiene che, pur comprendendo le ragioni del Comune sulla necessità di rimpinguare le casse del Comune, non sia opportuno un nuovo intervento in materia impositiva tariffaria che penalizza i cittadini già alle prese con la difficile situazione economica. Ricorda anche che alcuni cittadini sono anche alle prese con aree edificabili previste nel PAT, per le quali già devono pagare l'IMU;
- Sindaco, fa presente che non si tratta di rimpinguare le casse del Comune, ma solo di garantire lo stesso gettito dell'IMU prima casa, finora trasferito dallo Stato attraverso il fondo di solidarietà, mentre ora verrebbe assicurato dalla TASI, che ha comunque la stessa base imponibile. Con l'aliquota stabilita all'1,5 per mille si dovrebbe garantire lo stesso gettito ma con una minor tassazione a carico dei cittadini. nella sostanza, quindi, non si tratta di nuove tasse, ma di ripristinare l'entrata derivante dall'IMU prima casa non più garantita dallo Stato. L'alternativa all'introduzione di questa nuova tassa è quella di tagliare drasticamente i servizi ai cittadini;
- Martinbianco, ritiene non più sostenibile questa situazione per i Comuni, e chiede che vi sia una presa di posizione forte per l'introduzione dei costi standard;
- Sindaco, fa presente che è già in corso questa iniziativa da parte dei sindaci del Veneto, il cui documento conclusivo sarà trasmesso al governo. Assicura che trasmetterà copia del documento.

Con voti favorevoli 8, contrari 2 (Martinbianco, Sartor) ed astenuti 2 (Guizzo, Giotto);

DELIBERA

1. di approvare per l'anno 2014 le aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) come previsto dall'articolo 1 - comma 683 Legge 27 dicembre 2013, n. 147, così determinate:

- **1,0 per mille** aliquota ordinaria da applicare ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 8 del l'art. 13 del D.L. 201/2011;
- **1,5 per mille** aliquota per tutti i fabbricati comprese le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze;
- **di azzerare** l'aliquota per le aree fabbricabili e gli alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la casa;

2. di dare atto che con regolamento approvato nella stessa seduta e ai sensi del comma 681 art. 1 L. 147/2013 viene stabilito che nel caso in cui una unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal titolare del diritto reale, l'occupante versa la Tasi nella misura del 10% e il rimanente 90% è corrisposto dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;

3. di dare atto che il gettito TASI stimato con le aliquote di cui al precedente punto 1. ammonta ad € 750.000,00 e finanzia spese per servizi indivisibili pari ad € 1.098.139,00 come analiticamente viene riportato nell'allegato A al regolamento IUC approvato dal Consiglio Comunale nella seduta odierna;

4. di demandare all'Ufficio preposto tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della presente delibera nonché la predisposizione di idonea modulistica, in modo tale che i soggetti passivi interessati possano venire a conoscenza in tempo utile per l'applicazione in sede di definizione dell'imposta e del relativo versamento;

5. di trasmettere la presente deliberazione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui all'articolo 52 - comma 2 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997;

6. di dichiarare, con separata votazione, voti favorevoli 8, contrari 2 ed astenuti 2, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° - del D.Lgs. n. 267/2000;

La suesesa deliberazione fa parte del verbale della seduta come da frontespizio, che è dato per letto, approvato e sottoscritto prima della pubblicazione all'albo pretorio come segue:

Il Presidente
TOFFOLETTO ROBERTO

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

(dlgs.267/2000 art.49) PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI

parere in ordine alla regolarità tecnica Favorevole

Il Responsabile del servizio
MARTIN LEVIS

parere in ordine alla regolarità contabile Favorevole

Il Responsabile del servizio finanziario
MARTIN LEVIS

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ' (ART. 134 dlgs.267/00)

La presente deliberazione ai sensi del 3° comma art. 134 D.Lgs. 267/2000 è **DIVENUTA ESECUTIVA** dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ossia il _____

Lì, _____

Il Segretario Comunale
ALVINO DOTT. GIOVANNI

.....